



Cod. NG10A/O11  
Cod. CM/Consulenza legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)  
cnappcrm – aoo\_generale  
**Prot.: 0000133**  
**Data: 05/02/2019**

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**NOVARA VCO**

**OGGETTO: Rif. Vs. nota del 26 ottobre 2018, prot. n. 1472 – iscritto sospeso e partecipazione a commissioni locali del paesaggio e edilizie comunali.**

Con riferimento alla questione prospettata si osserva che l'art. 1 del DPR 137/2012 definisce professionista l'esercente la professione regolamentata, ossia "*l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità*".

Ne deriva che, dal momento in cui per la partecipazione alle commissioni locali del paesaggio e alle commissioni edilizie viene richiesto l'accertamento delle specifiche professionalità, tale attività rientra nell'"*esercizio*" di quelle attività consentito solo a seguito di iscrizione all'Albo.

Al contempo, va rammentato che rimane tutt'oggi vigente l'art. 1 della L. 25 aprile 1938 n. 897, secondo cui gli architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali in base alle disposizioni vigenti.

Appare pertanto corretto quanto segnalato dall'Ordine al professionista, ovvero che in regime di sospensione a tempo determinato, non potendo svolgere la libera professione, costui non può firmare alcun atto come architetto.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento  
Riforme e Politiche per la professione*  
(arch. Massimo Crusi)

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

